

TI_GERICHTE 13.2022.37 vom 19. Dezember 2022

TI Tribunale d'appello, 2022-12-19, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_13.2022.37

FR: TI_GERICHTE 13.2022.37 du 19 décembre 2022

IT: TI_GERICHTE 13.2022.37 del 19 dicembre 2022

Regeste

Tassazione della nota d'onorario del gratuito patrocinatore. Effetto retroattivo. Atti amministrativi e di cancelleria. Remunerazione della trasferta

Erwägungen

E. 45

ad art. 319]). Ciò premesso, in quanto reclamo in materia di spese, lo stesso non rientrerebbe nelle competenze della terza Camera civile del Tribunale d'appello, che tuttavia se ne occupa in applicazione dell'art. 48 lett. c cifra 2 LOG. 1.2 Richiamata la procedura sommaria per applicazione analogica dell'art. 119 cpv. 3 CPC - la legge non prevedendo un'esplicita indicazione al riguardo - il termine per proporre reclamo contro la decisione di tassazione della nota professionale dell'avvocato giusta l'art. 110 CPC è quello di dieci giorni (termine che non è stato ritenuto arbitrario: sentenza del TF 5A_120/2016 del 26 maggio 2016 e 5A_706/2018 dell'11 gennaio 2019). La decisione impugnata è pervenuta al qui reclamante il 10 maggio 2022. Giunto tramite posta alla cancelleria del tribunale il 20 maggio 2022, il reclamo è tempestivo e, da questo punto di vista, senz'altro ammissibile. 2. Conformemente all'art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati l'applicazione errata del diritto (lett. a) e l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b). 2.1 Il Pretore ha ridotto a 4 le ore effettuate prima del 17 agosto 2021, ha poi stralciato 28 minuti giudicati essere un aiuto di tipo sociale, 35 minuti di contatti con i clienti in quanto eccessivi e 20 minuti in quanto relativi ad atti di mera cancelleria, ed infine ha ridotto di un terzo l'onorario per i 40 minuti di trasferta in Pretura. Ammesso un dispendio di tempo di 14 ore e 50 minuti, ha così stabilito il compenso in fr. 2'916.30, e meglio 14 ore e 10 minuti alla tariffa di fr. 180.- e 40 minuti alla tariffa di fr. 120.-, oltre fr. 77.80 di spese (come esposte dall'avvocato) e fr. 208.50 di IVA al 7.7% su fr. 2'707.80. 2.2 Il reclamante reputa giustificate tutte le ore di lavoro come da lui specificate, contestando lo stralcio di prestazioni operato dal Pretore e la riduzione di un terzo dell'onorario applicato al tempo di trasferta. Rivendica l'onorario come quantificato nella sua nota professionale. 3. L'art. 122 CPC prescrive che il patrocinatore d'ufficio è adeguatamente remunerato dal Cantone. Al patrocinatore sono riconosciuti l'onorario per le prestazioni necessarie allo svolgimento del patrocinio e il rimborso delle spese (art. 2 del Regolamento ticinese sulla tariffa per i casi di patrocinio d'ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili del 19 dicembre 2007 [Rtar, RL 178.310]). In Ticino, l'onorario dell'avvocato che opera in regime di assistenza giudiziaria è calcolato secondo il tempo di lavoro sulla base della tariffa oraria di fr. 180.- (art. 4 cpv. 1 Rtar), mentre a titolo di spese di cancelleria può essere riconosciuto un importo forfettario in per cento dell'onorario (art. 6 cpv. 1 Rtar). 3.1 La liquidazione delle spese giudiziarie è effettuata dal giudice (art. 104 segg. e 122 CPC) il quale, trattandosi di costi che gravano la cassa

pubblica dello Stato (Böhler , in: Berner Kommentar, ZPO, vol. 1, 2012, n. 41b ad art. 122), deve vigilare affinché vi sia un utilizzo oculato e razionale delle risorse cantonali. La remunerazione non ha necessariamente da essere completa, ma deve comunque essere adeguata. Essa non è quindi necessariamente definita in modo aritmetico sommando semplicemente il tempo esposto per l'espletamento delle varie attività. Nel fissare la retribuzione il giudice gode di un ampio potere d'apprezzamento. Chi ha trattato la causa e ne ha seguito le varie fasi è meglio in grado di valutare l'attività del patrocinatore da un punto di vista quantitativo, poiché conosce meglio anche le difficoltà della causa stessa e quindi l'impegno che essa ha richiesto, l'autorità di ricorso non sostituisce quindi il proprio potere d'apprezzamento a quello del primo giudice, ma interviene solo quando il risultato appare, nel complesso, manifestamente inadeguato (IIICCA 13.2020.134 del 30 marzo 2021 consid. 3). Nella determinazione della retribuzione dell'avvocato d'ufficio è da tener conto della natura, dell'importanza, e delle difficoltà particolari, in fatto ed in diritto, della vertenza, valutando il tempo dedicato dall'avvocato allo studio dell'incarto, quello destinato ai colloqui e alle udienze presso le autorità di ogni istanza e il risultato ottenuto. La prestazione dell'avvocato deve stare in rapporto ragionevole con la prestazione fornita e con la responsabilità assunta dal libero professionista (sentenza TF 6B_810/2010 del 25 maggio 2011).

3.2 Di principio il beneficio del gratuito patrocinio non ha effetto retroattivo, e si estende solo agli atti compiuti dal richiedente o dal suo patrocinatore a partire dall'introduzione della relativa istanza, comprendendo tuttavia anche gli atti processuali che l'hanno preceduta e che si sono resi necessari tanto per istruire e proporre l'azione quanto per redigere la domanda di gratuito patrocinio (Trezzini , op. cit., n. 35 segg. ad art. 119).

3.3 Poiché il gratuito patrocinio può essere concesso con effetto retroattivo solo a titolo eccezionale (art. 119 cpv. 4 CPC; DTF 122 I 203; sentenza del TF 5A_843/2009 del 23 febbraio 2010 consid. 4.3; Böhler, op. cit., n. 129 ad art. 119; A. Staehelin/D. Staehelin/Grolimund, Zivilprozessrecht, 2 a ed., 2013, n. 65 ad §16; Tappy, in: Commentaire Romand, CPC, 2 a ed., 2019, n. 18 ad art. 119), di principio la richiesta di retroattività dev'essere esaminata in modo restrittivo alla luce delle particolarità del caso specifico (KGer GR ZK1 13 97 del 7 novembre 2013, consid. 3d; II a Camera civile della Corte d'appello del Canton Berna ZK 12 18 del 1° marzo 2012 consid. 2a) . Sono in particolare dati gli estremi per un'applicazione retroattiva dell'istanza di gratuito patrocinio quando il mancato o ritardato sollecito del gratuito patrocinio può essere ricondotto ad un "motivo scusabile" (Tappy, op. cit., n. 19 ad art. 119). La concessione dell'effetto retroattivo al gratuito patrocinio deve comunque essere oggetto di specifica ed esplicita richiesta, circostanziata e debitamente motivata sulla quale il giudice deve pronunciarsi nell'ambito della decisione sulla domanda di gratuito patrocinio. La questione non può invece essere presentata e posta in discussione per la prima volta nel contesto della decisione di tassazione della nota del legale che ne segue (IIICCA 13.2014.47 del 16 settembre 2014 consid. 8 e rif.).

4. Il reclamante rivendica il riconoscimento di ulteriori 4 ore e 49 minuti di tempo di lavoro che egli ha svolto prima del 17 agosto 2021 e che il Pretore ha - a suo dire - a torto stralciato. Quest'ultimo, dal canto suo, richiamato l'art. 119 cpv. 4 CPC ha spiegato di non poter ammettere in toto le complessive 8 ore e 49 minuti di prestazioni antecedenti la prima domanda di gratuito patrocinio del 17 agosto 2021. Ha così stimato come sufficienti 4 ore di lavoro, ripartite in 1 ora e 30 minuti per il primo colloquio orientativo con i clienti, 1 ora per l'esame degli atti iniziali e 1 ora e 30 minuti per la raccolta dei documenti da accludere all'istanza di gratuito patrocinio e la sua stesura.

4.1 Come indicato dal Pretore, il gratuito patrocinio copre le prestazioni svolte con effetto dalla

presentazione della relativa istanza (cfr. a contrario art. 119 cpv. 4 CPC). In concreto l'istanza è stata inoltrata dalla moglie il 17 agosto 2021, con la prospettiva di una futura causa di divorzio, poi condivisa con il marito. La relativa istanza comune di divorzio con accordo completo è seguita il 20 gennaio 2022. E in questo contesto i coniugi - posto l'unanime e totale consenso raggiunto - hanno confermato in capo alla moglie ed esteso al marito l'istanza di gratuito patrocinio "con effetto dal 6 luglio 2021" (act. I, pag. 5 n. 5). Le decisioni 14 marzo 2022 di concessione del gratuito patrocinio, che richiamano in capo alla moglie l'istanza 17 agosto 2021 e in capo al marito l'istanza 20 gennaio 2022, indicano che "è concesso il beneficio del gratuito patrocinio dell'avv. RE 1" senza accenno ad un effetto dal 6 luglio 2021 e sono state notificate agli interessati nel corso della loro udienza di audizione.

4.2 Sostiene invero il reclamante che con le decisioni 14 marzo 2022 "il Pretore ha accolto senza alcuna riserva le istanze di gratuito patrocinio presentate dai coniugi" (reclamo, pag. 5 n. 10). Se non che - come si è detto (sopra, consid. 3.3) - trattandosi di un aspetto eccezionale, il giudice è tenuto a confrontarsi con il tema del riconoscimento di un effetto retroattivo già nel contesto della decisione di concessione sul gratuito patrocinio. Ora, in difetto di una richiesta al riguardo, nulla consente di ritenere che a priori il Pretore abbia implicitamente inteso riconoscere quel beneficio sin dal 6 luglio 2021. Peraltro, non risulta che a fronte dell'intervenuta notifica di questi due giudizi il Pretore sia stato sollecitato in tal senso a fornire chiarimenti o spiegazioni. E, a ben vedere, il reclamante nemmeno lo pretende. Del resto poi l'auspicato "effetto dal 6 luglio 2021" non era stato chiesto con la domanda di gratuito patrocinio 17 agosto 2021, e il reclamante neppure accenna ad un "motivo scusabile". Quest'ultimo aveva anzi avuto cura di precisare "visto che le discussioni tra i coniugi potrebbero durare ancora del tempo, mi permetto cautelativamente di già inoltrare già ora prima della procedura civile (cfr. art. 119 cpv. 1 CPC) un'istanza di gratuito patrocinio, in modo tale che le prestazioni da me frattanto svolte siano considerate in futuro. Ho infatti già incontrato la cliente in due occasioni in luglio, dalla quale ho nel frattempo ricevuto la documentazione attestante i suoi redditi e le sue spese e il certificato municipale sottoscritto dal Comune di Blenio. Questa documentazione sarà trasmessa insieme con l'istanza di divorzio" (nel fascicolo rubricato quale inc. n. SO.2021.150). Per contro, non si fa menzione alcuna ad un caso di applicazione eccezionale della retroattività giusta l'art. 119 cpv. 4 CPC. Motivo per cui, da questo punto di vista, è mal posto il rimprovero al Pretore per non avere riconosciuto l'integralità delle ore conteggiate prima del 17 agosto 2021.

4.3 Di fatto il Pretore ha stimato un dispendio di tempo ammissibile di 4 ore, che tenesse conto di un primo colloquio con i clienti di 1 ora e 30 minuti, di un esame iniziale degli atti di 1 ora e della raccolta dei documenti da accludere all'istanza di gratuito patrocinio rispettivamente alla sua stesura di 1 ora e 30 minuti. Tutto sommato quindi, rapportate alle circostanze di cui si è detto (sopra, consid. 4.1 e 4.2) e nell'ambito dell'ampio margine di apprezzamento di cui gode, la conclusione del Pretore non sfocia in un accertamento manifestamente errato dei fatti, ma neppure in un'applicazione errata del diritto. Ne consegue che, in quanto infondata, la censura va respinta.

5. Il reclamante contesta la qualifica che il Pretore ha riservato ai colloqui telefonici che questi aveva intrattenuto con il Servizio sociale del Distretto di Blenio per complessivi 28 minuti, e il corrispondente stralcio di tempo che ne è seguito. In proposito il Pretore non ha ammesso le prestazioni del 24 agosto 2021 "Tel. a signora _____ (x prestazioni assistenziali dopo il divorzio con CC 121)" e 31 agosto 2021 "Tel. da sig.ra _____ per questione assistenza" spiegando che sembravano alludere ad un appoggio piuttosto di tipo sociale. Non si può tuttavia negare - come rileva il reclamante - che i citati

colloqui telefonici trovano pacifico riscontro nello scritto datato 2 settembre 2021 agli atti quale doc. Q. Trattasi della dichiarazione che era stata prodotta in sede di audizione dei coniugi a sostegno appunto della “fattibilità di quanto alla convenzione” sulle conseguenze accessorie al divorzio da essi sottoscritta (act. II pag. 1). In particolare il documento si esprime in punto alla questione assistenziale per rapporto al diritto d’abitazione vitalizio in favore della moglie con cui le parti intendevano in sostanza liquidare il regime matrimoniale dei beni. Sicché, a queste condizioni, lo stralcio delle indicate prestazioni per complessivi 28 minuti in ragione di una presunta e generica qualifica di “appoggio piuttosto di tipo sociale” intesa quale sostegno morale, costituisce un accertamento manifestamente errato dei fatti. Su questo punto il reclamo va accolto. 6. Ancora il reclamante rimprovera al Pretore lo stralcio di totali 35 minuti indicati quale dispendio di tempo richiesto per le 2 e-mail di spiegazioni inviate ai clienti. Al riguardo il Pretore ha indicato di non ammettere le poste del 15 marzo 2022 e 29 marzo 2022 poiché “a fronte dei numerosi contatti già intercorsi fra legale e assistiti, non si ritiene che, dopo l’udienza 14 marzo 2022 per la loro audizione, essi necessitassero di chiarimenti supplementari in punto alla pratica e alla sentenza che sarebbe stata emessa da lì a poco”. Le attività in discussione sono letteralmente le uniche e ultime fatturate dopo le prestazioni esposte dal reclamante per il giorno 14 marzo 2022 e che si riassumono nella durata effettiva dell’udienza (25 minuti), che ha visto fra l’altro la notifica delle decisioni di concessione del gratuito patrocinio e alcune puntualizzazioni sulla convenzione sottoposta al giudice per omologazione, e nella durata della trasferta in Pretura (40 minuti). Sicché, a ben vedere, mal si vede come possano considerarsi non necessari i 10 minuti per la e-mail trasmessa ai clienti il giorno 15 marzo 2022, inclusivo anche di un riesame sotto il profilo del contenuto delle decisioni e del verbale del giorno prima. Parimenti vale per i 25 minuti della e-mail seguita il 29 marzo 2022 a ricezione della decisione di divorzio 28 marzo 2022, considerato un tempo di lettura della medesima da parte del reclamante e l’informativa di rito trasmessa ai clienti. Anche su questo punto il reclamo merita accoglimento. 7. Il reclamante reputa altresì inammissibile lo stralcio di 20 minuti di attività conteggiate in punto alla richiesta di rinvio d’udienza e che il Pretore aveva considerato quali “semplici operazioni di cancelleria”. Il primo giudice ha estromesso le poste del 7 e 10 marzo 2022 poiché il rinvio dell’udienza - prevista appunto in origine il 7 marzo 2022 - non era da considerare una prestazione di ordine legale. Questa Camera ha già avuto modo di precisare che semplici attività di natura amministrativa e di cancelleria, quand’anche svolte da un legale, non possono evidentemente legittimare la remunerazione del tempo ad esse dedicato alla tariffa oraria di fr. 180.- tesa a compensare un lavoro di natura prettamente giuridica (IIICCA 13.2020.113 dell’11 febbraio 2021 consid. 4.5.4). In concreto l’udienza del 7 marzo 2022 è stata annullata e “rinviata d’ufficio al giorno di lunedì 14 marzo 2022” dalla Pretura (ordinanza 9 marzo 2022). A ben vedere quindi, diversamente da quanto lascia intendere, il reclamante si è limitato a trasmettere tale informazione ai propri clienti. Motivo per cui, il Pretore non può essere seriamente criticato per avere qualificato la telefonata del 7 marzo 2022 e la e-mail del 10 marzo 2022 di semplice atti di cancelleria. Di certo l’accertamento in proposito non può essere definito manifestamente errato o costitutivo di un’errata applicazione del diritto. Il reclamo va respinto. 8. Infine il reclamante invoca la violazione del diritto contestando la riduzione di un terzo dell’onorario ammesso rispetto al tempo di trasferta esposto per recarsi all’udienza in Pretura: egli rileva la necessità di utilizzo dell’auto - a scapito ad esempio del treno - in considerazione della zona discosta (Acquarossa) e l’impossibilità in quel lasso di tempo di svolgere altrimenti delle mansioni di avvocato, oltretutto nemmeno indicate dal Pretore. In

concreto il Pretore ha riconosciuto una remunerazione di fr. 80.– rispetto a 40 minuti di trasferta esposti, spiegando che la durata delle trasferte non può essere equiparata al normale tempo di lavoro dell'avvocato. Operando una valutazione propria egli ha ritenuto pertinente la riduzione di un terzo del corrispondente onorario, scelta sorretta con rinvio alla sentenza del TF 6B_136/2009 del 12 maggio 2009 consid. 4.4. Il Pretore ha in sostanza ritenuto che proprio perché la trasferta poco si conciliava con una normale attività legale da parte di un avvocato, per il tempo occorso a questo titolo non si giustificava la remunerazione del suo onorario secondo la tariffa oraria d'uso: in sostanza l'operata riduzione di un terzo si è tradotta in una tariffa oraria applicata per la trasferta di fr. 120.– anziché di fr. 180.–, da cui appunto il compenso di fr. 80.– per 40 minuti. 8.1 Il reclamante rileva che la giurisprudenza applicata dal Pretore non si attaglia alla fattispecie. In concreto egli ha dovuto recarsi all'udienza con l'automobile e non con i mezzi pubblici, sicché non sarebbe dato di comprendere quale tipo di prestazioni egli avrebbe potuto svolgere durante il tragitto. 8.2 In una sua sentenza il Tribunale penale federale aveva defalcato dalla nota d'onorario del difensore il tempo di trasferta (in totale 57 ore), argomentando che durante il viaggio in treno egli poteva impiegare il tempo con un lavoro produttivo. Il Tribunale federale, nella sentenza 6B_136/2009 menzionata dal Pretore, ha però ritenuto insostenibile e contraddittorio non riconoscere il tempo di viaggio in treno, ciò ritenuto che la possibilità di svolgere attività lavorativa era comunque limitata dalla mancanza dell'infrastruttura d'ufficio e anche ostacolata dalla mancanza di discrezione. Ha quindi concluso che il tempo di viaggio doveva comunque essere remunerato, seppure poteva essere giustificato riconoscere un onorario ridotto. In una sentenza più recente (1B_385/2021) l'alta Corte si è nuovamente chinata sulla questione del tempo di trasferta. Preciso che la precedente sentenza riguardava un caso di un patrocinatore d'ufficio in un procedimento avanti il Tribunale penale federale, la cui remunerazione era da stabilire in applicazione del diritto federale, ha poi rilevato che i Cantoni hanno adottato soluzioni differenti in punto alla remunerazione del tempo di viaggio (consid. 4.7). Constatato che il diritto cantonale del Canton Glarona, applicabile alla fattispecie, era silente su questo punto, ha poi ritenuto che la soluzione di riconoscere un forfait di 30 minuti per trasferta non è arbitraria e comunque ammissibile da un profilo costituzionale, ma anche rispettosa del precetto valido a livello federale che la remunerazione non può essere completamente esclusa (consid. 4.8). 8.3 Per quanto riguarda il Cantone Ticino, l'art. 4 LAG dispone che al patrocinatore sono riconosciuti l'onorario e le spese delle prestazioni derivanti da una ragionevole conduzione del mandato, secondo la tariffa fissata dal Consiglio di Stato. Sono escluse, in particolare, quelle inutili e quelle non connesse con la procedura principale. Giusta l'art. 2 del regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d'ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili (Rtar), che disciplina gli onorari e le spese, all'avvocato è riconosciuto l'onorario per le prestazioni necessarie per lo svolgimento del patrocinio, calcolato secondo i principi e le disposizioni del regolamento medesimo, oltre al rimborso delle spese necessarie allo svolgimento del patrocinio. Gli onorari sono poi disciplinati dagli art. 4-5a. Per quanto concerne invece le spese, queste sono rette, segnatamente, dall'art. 6 cpv. 2 Rtar, per il quale il patrocinatore ha diritto al rimborso delle altre spese sopportate nell'interesse del cliente o da questi cagionate, quali, in particolare, le note e fatture pagate a terzi ed a uffici pubblici per il cliente, le spese di trasferta e le spese di pernottamento e vitto fuori domicilio. Il tempo di viaggio non è esplicitamente menzionato, ma è da ritenere che, nella misura in cui è necessario ad esempio per recarsi a un'udienza, si tratta di una prestazione necessaria. In concreto ciò neppure è contestato, tanto che anche il

primo giudice ha riconosciuto il tempo di trasferta quale prestazione necessaria. La questione riguarda quindi unicamente l'ammontare della retribuzione oraria. 8.4 Il Pretore ha ritenuto che il tempo di trasferta non può essere equiparato al normale tempo di lavoro dell'avvocato. Vero è che una remunerazione non integrale delle ore di trasferta non è esclusa in dottrina, prendendo ispirazione dalla prassi vigente in materia penale (Colombini, in: Chabloz/Dietschy-Martenet/Heinzmann, Petit Commentaire, CPC, 2020, n. 15 ad art. 122). E da questo punto di vista tanto a livello federale quanto a livello cantonale la prassi penale propone invero approcci e soluzioni assai diverse e variegate fra di loro (per una panoramica cfr. sentenza TF 1B_385/2021 del 25 ottobre 2021 consid. 4.4 a 4.8). Se non che, giusta l'art. 4 cpv. 1 Rtar (sopra, consid. 3), è il tempo di lavoro - dedicato alle prestazioni necessarie - che viene remunerato alla tariffa oraria di fr. 180.-. Il Rtar prevede la possibilità di aumentare l'onorario fino a fr. 250.- qualora la pratica sia stata particolarmente impegnativa. Non è invece prevista alcuna possibilità di scendere sotto il minimo previsto in caso di prestazioni meno qualificate. Nella misura in cui è considerata prestazione necessaria, la trasferta va quindi remunerata secondo tariffa a fr. 180.- per ora. Vero è che già si è avuto modo di precisare (sopra, consid. 7) che non si giustifica una remunerazione a questa tariffa del tempo destinato a mere operazioni amministrative e di cancelleria nemmeno laddove fosse l'avvocato medesimo a svolgerle. Il motivo è però che siffatte operazioni di regola sono effettuate dalla segreteria e quindi rientrano nelle spese generali dell'ufficio. Ciò non è però il caso per le trasferte, che hanno comunque da essere fatte dal legale in prima persona. Va poi, e non da ultimo, considerato che sia le autorità di prima istanza sia il Tribunale d'appello riconoscono di regola una remunerazione oraria di fr. 180.- per le trasferte e non si intravedono valide ragioni per una disparità di trattamento. La riduzione dell'onorario operata dal Pretore non è quindi giustificata e su questo punto il reclamo merita accoglimento. 9. In definitiva, il dispendio totale di ore riconoscibili a favore del reclamante passa da complessive 14 ore e 50 minuti a 15 ore e 13 minuti (cfr. sopra, consid. 5: 28 minuti; sopra, consid. 6: 35 minuti). A ciò sono da aggiungere 40 minuti di trasferta alla tariffa di fr. 180.-/ora invece che fr. 120.-/ora. L'onorario riconoscibile al reclamante va così stabilito in fr. 2'859.-, corrispondenti a 15 ore e 53 minuti alla tariffa oraria di fr. 180.-. Non v'è contestazione sulle spese, la somma esposta pari a fr. 77.80 essendo stata integralmente riconosciuta. Sull'importo complessivo di fr. 2'936.80 va inoltre computata, in aggiunta, l'IVA al 7.7% (fr. 226.15), da cui un totale di fr. 3'163.-. 10. Le spese processuali del presente giudizio sono stabilite in fr. 300.- giusta l'art. 2 e 14 LTG. La retribuzione del reclamante passa da fr. 2'916.30 a fr. 3'163.- (sopra, consid. 9) in luogo dei fr. 4'161.35 che egli rivendicava. Tenuto conto della sua parziale soccombenza (5/6) in applicazione dell'art. 106 cpv. 2 CPC la quota parte di spese processuali a suo carico è stabilita in fr. 250.-, mentre la rimanenza è posta a carico dello Stato. Il grado di soccombenza non giustifica un'indennità per ripetibili. Per i quali motivi, pronuncia:

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.